



È obbligatorio effettuare la manutenzione della propria caldaia ogni anno?

La prima cosa da sapere è che esiste una normativa nazionale di riferimento, ossia il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, entrato in vigore il 12/07/2013.

Gli enti territoriali, tenendo conto delle specificità ambientali, possono restringere gli ambiti di applicazione di questa normativa.

In Regione Lombardia, lo stato di qualità dell'aria, come in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa per alcuni inquinanti, in particolare le polveri sottili (PM10) e gli ossidi di azoto.

Pertanto, attraverso la delibera regionale 1118 del 20/12/2013, sono state previste operazioni obbligatorie sugli impianti termici con specifiche scadenze che variano a seconda della potenza del generatore e del tipo di combustibile utilizzato.

Per gli impianti domestici classici con potenza inferiore ai 35 kW e alimentati a gas naturale o GPL, è obbligatoria un'analisi dei fumi biennale con versamento dei contributi regionali e provinciali.

Tuttavia, è sempre consigliabile effettuare una manutenzione annuale del generatore quando ciò è previsto dal manuale di istruzioni del fabbricante, come espresso nel quadro normativo nazionale.

Inoltre, tra i vantaggi derivanti dalla revisione periodica annuale possiamo ricordare:

- Costi in bolletta contenuti grazie alle migliori performance di un generatore pulito ed efficiente;
- Prevenzione dell'integrità dell'apparecchio e ridotti costi di manutenzione straordinaria dovuti a rotture o guasti;
- Diritti di chiamata gratuiti e tempi di attesa inferiori attraverso la stipula del contratto di assistenza.

La manutenzione ordinaria annuale potrebbe anche essere obbligatoria nel caso in cui ciò venga stabilito in uno specifico contratto, come quelli di affitto o assicurativi.



QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE - DPR 74/2013

TIPOLOGIA IMPIANTO	POTENZA TERMICA	CADENZA CONTROLLO
impianti termici a combustibile liquido o solido	inferiore o uguale a 100 kW	ogni 2 anni
impianti a gas metano o GPL	inferiore o uguale a 100 kW	ogni 4 anni
impianti termici a combustibile liquido o solido	superiore a 100 kW	ogni anno
impianti a gas metano o GPL	superiore a 100 kW	ogni 2 anni

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA 1118

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza generatore (kW)	Cadenza controlli (anni)
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido	$5 < P_T < 116,3$	1
		$P_T \geq 116,4$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 < P_T < 35$	2
		$35 \leq P_T < 350$	1
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P_U < 100$	4
		$P_U \geq 100$	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P_U \geq 12$	4
		$P_U \geq 12$	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_U > 5$	4
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2